Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale n. 195 del 7 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 agosto 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866 144

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1961.

Direttive di intervento previste dall'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1961.

Direttive di intervento previste dall'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454;

Sentiti, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della citata legge, il Consiglio superiore dell'agricoltura e il Comitato interministeriale della ricostruzione;

Interpellate, ai sensi del suddetto comma dell'art. 3, le Associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli;

Premesso che la suddetta legge tende a promuovere lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura attraverso:

l'assunzione di iniziative dirette;

la concessione di contributi finanziari in conto capitale e in conto interessi su capitali mutuati, nonchè particolari agevolazioni fiscali e di altra natura;

Tenuto conto dei criteri e delle preferenze stabiliti dalla legge per quanto riguarda le categorie di beneficiari, la natura degli interventi ed i territori;

Tenuto conto che la legge, oltre a stabilire particolari procedure e competenze per la più agevole applicazione delle norme, prevede la emanazione, avuto riguardo alle situazioni regionali, di direttive annuali intese ad assicurare l'organicità ed il coordinamento degli interventi e delle iniziative;

Tenuto conto che al riordinamento della sperimentazione, dei Consorzi di bonifica e degli Enti di riforma si provvederà con leggi delegate a norma, rispettivamente. degli articoli 6, 31 e 32 della legge;

Determina:

I seguenti criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 1.

Criteri generali

L'applicazione della legge deve fondamentalmente ispirarsi all'opportunità:

1) di favorire lo sviluppo di produzioni confacenti all'ambiente ed aventi favorevoli prospettive di mercato;

2) di favorire modifiche nell'organizzazione aziendale e miglioramenti nelle attrezzature che rispondano, con i maggiori effetti sull'economicità della produzione, alle esigenze poste dagli ordinamenti produttivi, nonchè alle esigenze connesse con la idonea permanenza delle popolazioni nelle campagne;

3) di favorire quelle iniziative di miglioramento territoriale che rispondano alle esigenze delle aziende interessate e delle popolazioni rurali, ed alle prospettive di sviluppo economico dei territori.

Nell'ambito delle preferenze previste dalla legge, i benefici sono, di regola, concessi ad aziende singole od associate la cui situazione e le cui prospettive di sviluppo consentano risultati economici alle iniziative promosse.

Nei territori ove sussistono rilevanti carenze strutturali e squilibri fra i fattori produttivi, i suddetti criteri devono contemperarsi con quelli di ordine sociale al fine di consentire, insieme alla graduale eliminazione dei fattori negativi, il soddisfacimento delle esigenze delle popolazioni rurali.

Art. 2.

Ricerche di mercato

Le ricerche di mercato di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono attuate al fine di acquisire notizie e dati sugli andamenti e sulle prevedibili tendenze di consumi, prezzi, produzioni e scambi nei mercati nazionali ed esteri specie in quelli che maggiormente interessano l'economia agricola nazionale.

Le notizie e i dati raccolti saranno diffusi al fine di fornire ai produttori agricoli elementi di valutazione per la loro condotta di imprenditori.

Art. 3.

Sperimentazione e assistenza tecnica

L'attività di sperimentazione agraria di cui all'articolo 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454, deve tenere conto delle esigenze e prospettive dei mercati e dei conseguenti riflessi sull'agricoltura dei singoli territori.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede:

1) a fornire gli indirizzi di sperimentazione per particolari attività coordinandoli con i programmi generali;

2) a promuovere la programmazione collegiale della sperimentazione per particolari ricerche e la sua esecuzione coordinata da parte degli Istituti, salvo l'incoraggiamento di studi e di ricerche di particolare valore;

3) ad assicurare il più stretto collegamento fra la sperimentazione e l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica onde consentire il collaudo di ritrovati sperimentali nei diversi ambienti e la rapida adozione di essi da parte degli agricoltori;

4) a favorire la collaborazione delle università e degli altri istituti scientifici;

5) ad attrezzare le stazioni e gli istituti sperimentali dotandoli anche di aziende e dei locali necessari a consentire lo svolgimento di attività dirette alla specializzazione di agricoltori e di tecnici, particolarmente di quelli addetti all'assistenza;

6) a contribuire alla sperimentazione attuata o da attuarsi anche al di fuori degli istituti di sperimentazione, purchè essa venga esplicata con attrezzature riconosciute idonee e in base ad indirizzi corrispondenti a quelli prescelti dal Ministero dell'agricoltura.

Le attività di cui all'art. 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono strettamente collegate con le ricerche di mercato e con la sperimentazione.

Esse riguardano in particolare:

l'assistenza all'impresa agricola anche al fine di migliorarne la gestione;

l'assistenza tecnica, la preparazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e della mano d'opera agricola con particolare riguardo alla gioventù rurale;

la divulgazione di nozioni di economia domestica;

lo sviluppo dei centri di assistenza tecnica e delle attività dimostrative;

l'assistenza alle iniziative di carattere associativo con particolare riguardo a quelle a base cooperativistica, coordinate con gli interventi previsti dal quinto comma dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

I programmi relativi saranno determinati in funzione degli indirizzi produttivi che si intendono perseguire nei singoli territori, del grado di preparazione specifica degli imprenditori e della mano d'opera agricola, dei tipi prevalenti di imprese insistenti nel territorio.

Art. 4.

Miglioramenti aziendali

Gli interventi, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono attuati, previa selezione delle opere necessarie al raggiungimento del più razionale ed economico assetto delle strutture aziendali, in correlazione agli ordinamenti produttivi riconosciuti idonei, con particolare riguardo a quelli incoraggiati dalla legge suddetta, anche con riferimento al coordinato sviluppo dei territori nei quali le aziende stesse ricadono.

Sono da considerare con favore:

1) le iniziative volte alla ricerca ed utilizzazione delle acque ad uso potabile ed irriguo;

2) la sistemazione e l'ampliamento dei fabbricati rurali ai fini sopratutto del miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori;

3) le iniziative, in genere, volte a determinare le condizioni atte ad accrescere la produttività.

I contributi per la costruzione di case di abitazione di cui all'art. 10 della legge 2 giugno 1961 n. 454, sono concessi avuto riguardo alla autonomia ed alle possibilità concrete di sviluppo dell'unità aziendale cui si riferiscono e previo accertamento del carattere esclusivamente agricolo dell'edificio.

Art. 5.

Miglioramenti interaziendali

Gli interventi nell'interesse di più aziende, previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 2 giugno 1961 n. 454, sono attuati avuto riguardo alla rispondenza delle opere alle necessità delle popolazioni rurali, tenendo altresì conto delle prospettive di sviluppo del territorio.

Sono favorite le opere di particolare interesse economico sociale la cui esecuzione è assunta, ove possibile, da organismi qualificati che ne assicurino l'inquadramento in più ampi piani di intervento e la continuità dell'esercizio.

Ove ne ricorrano le condizioni, i miglioramenti interaziendali, incoraggiati dai detti articoli 8 e 9, sono coordinati con le opere pubbliche.

Art. 6.

Laghetti artificiali

Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti irrigui di cui all'art. 11 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono da considerare con favore le iniziative a carattere associativo con speciale riguardo a quelle connesse allo sviluppo zootecnico e delle piante da frutto.

Art. 7.

Interventi nelle zone montane

I sussidi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario nei territori di cui all'art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono diretti a favorire principalmente:

1) le trasformazioni delle aziende agricole in aziende agro-pastorali, agro-silvo-pastorali, silvo pastorali e forestali;

2) le attività zootecniche;

3) le iniziative, soprattutto interaziendali, rivolte al miglioramento della viabilità o dell'approvvigionamento idrico ed elettrico;

4) la conservazione, il miglioramento ed il razionale sfruttamento del patrimonio forestale esistente, lo sviluppo dell'area forestale.

Inoltre, nel quadro delle tendenze di sviluppo dell'economia montana dei territori, sono favorite le iniziative per la trasformazione ed il collocamento dei prodotti in ispecie lattiero-caseari e legnosi.

Art. 8.

Produzioni pregiate

Gli interventi di cui all'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono rivolti, in genere, a promuovere:

un razionale assetto produttivo, favorendo la specializzazione delle colture;

la provvista di materiale da riproduzione qualificato con favorevole considerazione per l'impianto dei vivai di varietà pregiate.

In particolare, gli intervenuti per l'olivicoltura devono tendere a realizzare:

1) la specializzazione degli impianti in zone idonee e il razionale impiego delle macchine;

2) il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti, quando ciò appaia economicamente conveniente.

Per l'agrumicoltura sono da favorire:

1) il reinnesto, con varietà pregiate, di agrumeti in zone tipiche;

2) la realizzazione di impianti di varietà richieste dal mercato, razionalmente coltivati.

Per la frutticoltura, sono da favorire:

1) il miglioramento ed il potenziamento di impianti con tipi e varietà di accertato pregio commerciale, tenendo anche presenti le prospettive di impieghi industriali;

2) la trasformazione dei frutteti sparsi in frutteti specializzati.

Per la viticoltura è da favorire la costituzione di vecchi impianti — specie se promiscui o sparsi — con vigneti specializzati nelle zone collinari a vocazione viticola.

Art. 9.

Difesa delle piante dalle cause nemiche

Le iniziative ed i sussidi di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono diretti, principalmente, alla difesa delle produzioni pregiate con particolare riguardo alle iniziative di consorzi, cooperative, enti ed associazioni.

Le spese ed i sussidi sono concessi avuto riguardo alla gravità del fenomeno, all'ampiezza del territorio interessato, alla qualità delle colture, nonchè alla onerosità e alle esigenze tecniche delle operazioni da eseguirsi.

Art. 10.

Sviluppo zootecnico

Gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono attuati in base ai seguenti criteri:

1) i concorsi sui prestiti e mutui sono rivolti, in genere, ad agevolare:

a) l'acquisto di bestiame bovino giovane da allevamento a prevalente attitudine da carne o da latte o a duplice attitudine, riconosciuto idoneo per singoli ambienti agrari e provvisto di attestazione di origine;

b) l'acquisto di mezzi meccanici e strumentali per rendere più economica la gestione della azienda zootecnica;

c) l'esecuzione di lavori straordinari di riconversione colturale volti ad accrescere e migliorare le disponibilità foraggere;

d) la costruzione ed il miglioramento anche igienico di ricoveri per il bestiame, nonchè di attrezzature per la conservazione di foraggi e per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici, quali la carne, il latte, le uova.

2) i contributi e le spese sono, in genere, diretti:

a) all'attuazione ed al completamento di piani di sviluppo di miglioramento e di risanamento del patrimonio zootecnico specie ove operano cooperative, consorzi ed associazioni;

b) alla costituzione ed al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento in selezione, con particolare riguardo alle zone dove siano attuate azioni di difesa sanitaria. In tali centri sarà ammesso soltanto bestiame con certificazione sanitaria ufficiale;

c) all'acquisto di apparecchiature fisse e mobili destinate a costituire razionali centri di allevamento o ad ammodernare centri preesistenti.

E' favorito, di regola, l'acquisto di bestiame nato, in selezione, nei centri di allevamento.

Sono inoltre da favorire la costituzione o il potenziamento di centri di allevamento, con particolare riguardo a quelli, ovini, suini e avicoli nei territori a prevalente conduzione familiare.

Art. 11.

Meccanizzazione

I benefici previsti dall'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono concessi, avuto riguardo:

1) alle caratteristiche ambientali ed agli ordinamenti produttivi delle aziende;

2) all'economicità d'impiego delle macchine riferita alla azienda.

Art. 12.

Credito di conduzione

Ai fini della concessione del contributo sui prestiti di cui all'art. 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nella determinazione delle somme da concedere a prestito per le esigenze della conduzione deve tenersi conto del tipo e delle caratteristiche dell'azienda singola o associata e delle esigenze derivanti dall'impiego di mezzi tecnici, con particolare riguardo per le aziende dei piccoli produttori e delle cooperative.

Nel caso di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione, i contributi sui prestiti sono concessi ad aziende nelle quali siano in corso di concreta realizzazione opere e lavori straordinari diretti alla trasformazione aziendale.

Art. 13.

Cooperative

Gli interventi di cui all'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono attuati in base ai criteri seguenti:

a) coordinamento delle iniziative in modo da favorire un equilibrato sviluppo degli impianti per settori di produzione ed una conveniente distribuzione territoriale degli stessi;

b) selezione delle iniziative — ivi comprese quelle rivolte a migliorare e potenziare gli impianti esistenti — in modo da agevolare quelle le cui caratteristiche — per base associativa, prodotti conferibili, organizzazione, adeguate dimensioni ed ubicazione consentano un più remunerativo e razionale collocamento dei prodotti sui mercati ed un adeguato concorso allo sviluppo dell'economia agricola del territorio.

In particolare, e nel quadro dei suddetti criteri, si terrà conto:

1) delle più urgenti necessità delle zone depresse ai fini di una adeguata valorizzazione dei prodotti di maggior rilievo economico sociale;

2) dell'opportunità di favorire le iniziative che, unitamente alla lavorazione e trasformazione, curino anche — pur in tempi successivi — il confezionamento e la distribuzione diretta dei prodotti al consumo;

3) dell'opportunità di favorire le associazioni di secondo grado laddove queste possano utilmente integrare e perfezionare sotto il profilo tecnologico e commerciale l'attività degli organismi di primo grado.

I predetti criteri si applicano per le iniziative assistite esclusivamente da credito agevolato.

Art. 14.

Organizzazione e attrezzatura di mercato

Gli interventi di cui al secondo comma, prima parte dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono attuati, ove riconosciuto necessario, per favorire la regolare immissione al consumo di prodotti agricoli e zootecnici ai fini della difesa dell'economicità del prezzo e della stabilità del mercato, nonchè la costituzione di scorte.

Il concorso dello Stato negli interessi dei prestiti e nelle spese di gestione è concesso ad Enti e Associazioni di produttori che dimostrino di possedere la capacità organizzativa e l'idoneità di attrezzatura necessaria a realizzare gli obiettivi previsti.

Quando l'ammasso riguardi prodotti di rilevante interesse per l'economia della produzione e del consumo e il perseguimento degli obiettivi sopraindicati richieda unitarietà di manovra nella esecuzione delle operazioni sia di acquisizione che di successivo collocamento, l'iniziativa sussidiata potrà essere riservata all'Ente o Associazione ritenuto idoneo che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o si assoggetti ad analoghi controlli.

Gli interventi di cui all'art. 21, secondo comma, II parte, saranno coordinati al fine di realizzare impianti che per ubicazione, struttura e dimensioni facilitino la razionale organizzazione del mercato dei prodotti di maggior interesse.

Art. 15.

Irrigazione in comprensori di bonifica

Gli interventi per la esecuzione delle opere previste dall'art. 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono da attuarsi in base ai seguenti criteri:

1) precedenza al completamento delle opere in corso;

2) divisione razionale delle opere in lotti, capaci di autonomo e rapido funzionamento, secondo un razionale ordine di precedenza;

3) aderenza delle opere e degli impianti alle esigenze di diretta utilizzazione delle acque sul piano aziendale.

Art. 16.

Bonifica montana

Gli interventi di cui all'art. 23 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono in particolare intesi alla difesa ed alla conservazione del suolo ed alla realizzazione di opere rispondenti alle necessità delle popolazioni montane. Le rispettive esigenze sono tra loro equamente contemperate.

Art. 17.

Proprietà contadina

Gli interventi di cui all'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono rivolti a promuovere la formazione di imprese sane e vitali, con dimensioni economicamente sufficienti, tenuto conto della natura dei terreni e delle caratteristiche ambientali.

E' favorito inoltre l'arrotondamento delle proprietà contadine che non raggiungono dimensioni tali da consentire una gestione economicamente valida e tecnicamente efficiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 5 agosto 1961

Il Ministro: Rumor

(5025)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

(9151144) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.